



TRIBUNALE DI TIVOLI

R.G. 1193/2017

Il Giudice Dr. Sabina Lencioni;

vista l'istanza avanzata ex art.647 c.p.c. nell'interesse della parte ricorrente;
osservato che (Cass Sez. 6 - I, Ordinanza n. 18762 del 13/09/2011) è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purchè mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 cod. proc. civ., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto nulla la notificazione dell'avviso dell'udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell'ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l'ufficio postale ed all'avviso relativo con lettera raccomandata); considerato, pertanto, che deve essere disposta la rinnovazione della notifica del decreto ingiuntivo in favore della società resistente essendo, quella in atti, avvenuta con l'avviso di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890;

P.Q.M.

dispone la rinnovazione della notifica del decreto ingiuntivo nel termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.

Tivoli, 21 luglio 2017

Il Giudice (Dr. Sabina Lencioni)

